

# COMUNE DI IONADI

*(Provincia di Vibo Valentia)*

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA E PATRIMONIALE

**Approvato con  
deliberazione del C.C.  
n. 6 del 06.03.2023**

3. La richiesta di dilazione e/o rateizzazione se presentata prima dell'avvio delle procedure cautelari/esecutive (es. il pignoramento mobiliare/immobiliare e la conseguente vendita all'asta del bene pignorato, pignoramento dello stipendio, della pensione, del conto corrente o di eventuali crediti maturati dal contribuente verso terzi) verrà concessa alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 3, quarto comma, salvo che per le iscrizioni del fermo amministrativo su beni mobili.

4. La rateizzazione del debito sarà effettuata con rate periodiche mensili il cui importo non potrà essere inferiore a € 75,00 (per le persone fisiche e le ditte individuali) e a € 200,00 (per le persone giuridiche) e comunque fino a un massimo di 48 rate. Se l'I.S.E.E. non supera i 6.000,00 euro, l'importo mensile non potrà essere inferiore a € 50,00 e il numero di rate è esteso fino a un massimo di 72. La rateizzazione si perfeziona con il versamento, in via anticipata, del 15% dell'intera somma dovuta. Qualora il 15% corrisponda a un importo superiore a € 500,00, il versamento in via anticipata si riduce a quest'ultima somma, con ulteriore riduzione a € 200,00 quando l'I.S.E.E. non supera i 6.000 euro.

5. Se l'importo, comprensivo di sanzioni e interessi, di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € **15.000,00**, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

6. La garanzia di cui al precedente comma deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune creditore.

#### **Art. 4**

##### **INTERESSI.**

1. Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.
2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

## **Art. 5**

### **DOMANDA DI CONCESSIONE.**

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione e/o sospensione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Funzionario responsabile dell'entrata.
2. La domanda dovrà contenere:
  - a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione ovvero di sospensione della riscossione fino a un anno e di eventuale successiva rateizzazione;
  - b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, ingiunzione di pagamento, avviso di accertamento, ecc.);
  - c) la motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito.
3. Alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) e, in copia, ogni altra documentazione per come indicato all'art. 2.

## **Art. 6**

### **PROCEDIMENTO.**

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario Responsabile, che è responsabile del procedimento. Nel corso dell'istruttoria il Responsabile verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
2. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Responsabile stesso indicherà nell'atto di richiesta.
3. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.

## **Art. 7**

### **PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO.**

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Responsabile adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, l'importo, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione a mano e/o a mezzo posta elettronica (mail o pec).

## **Art. 8**

### **CONTROLLI.**

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza.
2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria. Ciò comporta, inoltre, la decadenza del provvedimento adottato, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

## **Art. 9**

### **CONSEGUENZE DERIVANTI DAL MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE.**

1. In caso di mancato pagamento di un numero massimo di 3 (tre) rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

## **Art. 10**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI.**

1. Tutte le disposizioni regolamentari o deliberative assunte in sede locale contrarie o incompatibili con il presente Regolamento sono da intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti di rateizzazione già concessi sulla base delle disposizioni regolamentari e deliberative previgenti.

## **Art. 11**

### **NORME DI RINVIO.**

1. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.